



Sindacato Nazionale Guide Turistiche

Alla X Commissione del Senato

“ Industria, Commercio, Turismo”

SINDACATO NAZIONALE GUIDE TURISTICHE – ROMA

Osservazioni sopra i DDL 1921 e 2087 in discussione presso la X Commissione Senato

Noi di SNGT ringraziamo innanzitutto i redattori dei due DDL in discussione, per la loro iniziativa volta a restituire disciplina e dignità alla professione di guida turistica, che negli anni recenti ha subito una forma gravissima di degrado. Ci sembra di riscontrare in entrambi i testi la volontà di confermare gli ambiti territoriali locali di esercizio della professione, cosa da noi molto apprezzata. Condividiamo gli interventi di molte associazioni, particolarmente quello di ANGT, mentre ci preoccupano non poco le istanze espresse da quelle altre, che invece vorrebbero attraverso questa legge istituire la professione di guida turistica nazionale in Italia.

SNGT sconsiglia di rinviare le norme di attuazione ai DM, per le ragioni già più volte esposte durante le audizioni e invece raccomanda di definire inequivocabilmente nel testo della legge l'ambito territoriale di esercizio della professione, l'indicazione del numero massimo dei giorni all'anno, consentiti con il regime di prestazioni occasionali e le norme transitorie. SNGT ritiene pure fondamentale, che nella legge sia espressamente dichiarato abrogato il famigerato Art. 3 della legge 97/2013

Prima di una disamina puntuale, SNGT vuole offrire uno spunto di riflessione.

La guida nazionale non facilita l'accesso alla professione e neanche ne semplifica la disciplina. L'esame di abilitazione è infatti il momento di verifica della competenza del candidato a svolgere l'attività professionale e l'abilitazione non è altro che la certificazione che tale competenza è stata verificata; se l'ambito di esercizio della professione arrivasse a coincidere con l'intero territorio nazionale, la materia di

esame dovrebbe vertere sui beni culturali, la geografia, la storia, le tradizioni, i prodotti tipici etc. di tutta quanta l'Italia. Per una prova di questa portata già sarebbe arduo mettere insieme una commissione adeguata, figuriamoci poi trovare i candidati in grado di superarla. In sostanza, avremmo fatto dipendere l'accesso alla professione da un esame impossibile. Diventerebbe invece un esame ridicolo e farraginoso, se si stabilisse che l'abilitazione a guida nazionale venga conseguita dietro verifica delle competenze più generiche, per poi rimandare in seconda battuta alla effettiva formazione della competenza sui territori specifici di esercizio professionale, attraverso dei corsi di formazione obbligatori. Così procedendo, sembrerebbe quasi di concedere un'abilitazione "sulla fiducia", una mezza abilitazione svilita. SNGT ritiene che il sistema fin qui seguito di verificare la competenza professionale direttamente sugli ambiti territoriali limitati nei quali si eserciterà, sia un sistema molto più rapido ed efficace, molto più rigoroso ed equo e soprattutto più professionale.

Forse vale la pena ricordare, che di norma prima si raggiunge un livello di formazione adeguato e poi si sostiene la specifica prova d'esame. Altrimenti sarebbe, come se un giovane si abilitasse alla professione medica prima d'isciversi all'università e però soltanto dopo aver conseguito la Laurea, la sua abilitazione divenisse effettiva. Sono inutili complicazioni e contorcimenti mentali.

Il titolo abilitativo alla professione di Guida Turistica, secondo SNGT, dovrebbe sempre riportare l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio, perché solo così si valorizza la conoscenza approfondita e l'esperienza del territorio da parte della guida, tenendo alta la qualità del servizio professionale offerto. Infine, ma è la cosa più importante, finché le guide manterranno la loro territorialità, saranno considerate guide "specializzate"; rinunciando alla territorialità perderanno anche questa qualifica molto importante, perché l'illustrazione dei siti UNESCO, per fare un esempio, è riservata alle guide "specializzate". Diventando guide nazionali noi non saremmo più considerati guide specializzate.

Possiamo fare un paragone con i vini: quando uno legge sull'etichetta la denominazione "Barolo DOCG" si aspetta di trovare dentro la bottiglia del vero Barolo e non "Amarone DOCG", meno che mai vino rosso non meglio precisato e della peggiore cantina sociale. Se l'enologia italiana fosse gestita senza il rispetto rigoroso di queste distinzioni, si perderebbe la qualità del prodotto e si potrebbe sentire la protesta come un coro potente.

DDL 1921 Ripamonti

Art 2

Suggeriamo di parlare di “visite sul luogo oppure attraverso piattaforme digitali”.

Si potrebbe migliorare la definizione della professione, inserendo le visite esperienziali come parte integrante dell’attività professionale “...anche aventi finalità didattiche *ed esperienziali*”, “in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo, *esperienziale* ed enogastronomico”.

Art 4.1

Suggeriamo di cambiare “l’ambito territoriale di specializzazione” con “l’ambito territoriale di abilitazione”.

Art 4.2

L’elenco guide va aggiornato con cadenza almeno biennale ma suggeriamo anche a seguito degli esami di abilitazione.

DDL 2087 Croatti

Art 2.1

Suggeriamo di parlare di “visite sul luogo oppure attraverso piattaforme digitali”.

Si potrebbe migliorare la definizione della professione, inserendo le visite esperienziali come parte integrante dell’attività professionale “...anche aventi finalità didattiche *ed esperienziali*”, “in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo, *esperienziale* ed enogastronomico”.

Art 3.2

Se fosse possibile, sarebbe meglio specificare di quali ambiti del territorio nazionale si tratta (Regioni e Province).

Art 3.3

Suggeriamo di sostituire la prova attitudinale con “una prova d’esame atta a verificare le competenze relative all’ambito territoriale in cui intendono svolgere la professione”.

Art 3.4/5

Suggeriamo che sia per i cittadini comunitari che per quelli extracomunitari sia richiesta la verifica della competenza linguistica italiana.

Meglio ancora sarebbe se, per le guide extracomunitarie, il diritto di stabilimento fosse riconosciuto soltanto se, per reciprocità, nel paese di provenienza del richiedente lo stesso diritto venisse riconosciuto alle guide italiane. Per le guide europee ed extraeuropee sarebbe comunque meglio al posto del tirocinio obbligatorio di sei mesi, di proporre un esame in italiano, paragonabile a quello che abilita le guide italiane.

Art 4

Nell'elenco nazionale deve essere chiaramente riportato l'ambito territoriale per il quale la guida è stata abilitata ad esercitare la professione.

Art. 5.1

Segnaliamo l'evidente refuso: leggasi "biennale" anziché "bimestrale".

Art 8

Suggeriamo di completare: "...all'ingresso gratuito ed all'accesso mediante la semplice esibizione del tesserino di abilitazione" e di concludere con: "Le Direzioni ed i gestori dei di siti e musei non possono imporre alle guide accreditamenti e/o abbonamenti per l'accesso ai suddetti siti né impedirlo alle guide abilitate per l'ambito territoriale nel quale il sito o museo ricade".

Art 10

Suggeriamo di indicare quali forze di polizia debbano svolgere i controlli antiabusivismo, senza tralasciare la Polizia Postale, per gli abusi perpetrati nella rete digitale.

Concludendo, SNGT ha da sempre sostenuto, che l'abilitazione delle guide turistiche debba avvenire esclusivamente attraverso un esame, come stabilito dall'Art. 33 della Costituzione e che l'ambito territoriale di esercizio della professione debba restare locale. Quella di guida nazionale, ove mai si affermasse, rischierebbe di divenire una figura intermedia ed alternativa alle guide locali ed agli accompagnatori. Magari condurrebbe il suo gruppo in giro per un centro storico ma al momento di entrare in un museo o un monumento, sarebbe obbligata ad affidarli alle guide interne, più

esperte. Questo fenomeno non sarebbe lesivo soltanto degli interessi e dei diritti di accompagnatori e guide ma anche dell'interesse generale, soprattutto per i visitatori, che hanno ben diritto ad una illustrazione professionale, magari con sempre la stessa guida locale, che illustra in una narrazione continua e con coerenza tutte le attrazioni del posto, senza esclusioni di siti speciali o musei. Anche nei confronti degli stessi beni culturali, sarebbe un danno: infatti la loro corretta illustrazione è uno dei parametri, che ne misurano il grado di valorizzazione.

La sofferenza prodotta dalla confusione normativa di questi anni recenti è notevole. Raccomandiamo di seguire con attenzione la manifestazione di domani mattina, 28 maggio a Firenze, dove saranno presenti soprattutto gli accompagnatori basati al porto di Livorno, per avere il polso della situazione.

Cordiali saluti

Il Direttivo di SNGT

Roma, 27/05/2021